



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ε

LA REGIONE LAZIO

VISTO l'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, "destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà";

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro il "Fondo sociale per occupazione e formazione", disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 27 dicembre 2013, del 21 dicembre 2015 e del 25 febbraio 2019 oltre alle rispettive convenzioni annuali attuative, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con cui la Regione si è impegnata a completare il percorso intrapreso, con apposite deliberazioni della Giunta, per lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili provenienti dalla platea di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ed a compartecipare alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione, a favore dei medesimi lavoratori, degli assegni per attività socialmente utili e degli assegni per il nucleo familiare e, d'altra parte, Ministero si è impegnato al cofinanziamento esclusivamente di detti assegni;

VISTO, da ultimo, il Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio con cui quest'ultima si è impegnata a rinnovare nel biennio 2021-2022 le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, assumendosi l'onere del totale finanziamento delle stesse, e si è impegnata, inoltre, ad assicurare - nelle more - ai medesimi lavoratori, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria mentre, d'altra parte, il Ministero si è impegnato, esclusivamente e nella misura massima del 40%, al cofinanziamento della spesa per tali assegni;

VISTA la nota n. 1318353 del 22 dicembre 2022 con cui l'assessore competente della Regione Lazio, al fine di garantire, "da un lato, la continuità dell'erogazione degli assegni per le attività

socialmente utili e per il nucleo familiare ai lavoratori che insistono nel bacino regionale e, dall'altro, il completamento del percorso di svuotamento del bacino", ha chiesto al Ministero del Lavoro di "sottoscrivere, per le annualità 2023-2024 un Protocollo d'Intesa con l'obiettivo di garantire, nell'urgenza che i tempi richiedono, il perseguimento dei sopra citati obiettivi";

VISTO il monitoraggio INPS della spesa per gli assegni ai lavoratori socialmente utili del bacino di pertinenza della Regione Lazio relativo agli ultimi due anni - di cui alle note n. 14996 del 26 ottobre 2021 e n. 15732 del 4 ottobre 2022 - che evidenzia un andamento decrescente di tale spesa in conseguenza della riduzione della platea dei beneficiari;

RITENUTO, sulla base dei dati di monitoraggio della spesa forniti dall'INPS e della nota regionale, richiamati nei precedenti capoversi, di continuare a supportare la Regione Lazio nel fronteggiare la situazione di emergenza occupazionale relativa ai suindicati lavoratori socialmente utili, ove si rendano disponibili le risorse individuate all'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

convengono quanto segue

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse - che qui si richiamano integralmente - la Regione Lazio si impegna a rinnovare nel biennio 2023 – 2024 le iniziative finalizzate al definitivo azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, proseguendo e completando entro il 2024 il percorso intrapreso negli scorsi anni in tal senso ed assicurando – nelle more – ai medesimi lavoratori l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare, entro i limiti già fissati nel Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021, sottoscritto tra le medesime parti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'altra parte, si impegna a contribuire nel biennio 2023 – 2024 esclusivamente alla spesa per gli assegni a favore dei suddetti lavoratori, nei limiti finanziari già descritti nel citato Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021.

Articolo 2

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con successivo atto di gestione, provvederanno a disciplinare le modalità d'attuazione del presente Protocollo d'Intesa anche con riferimento alla determinazione delle risorse finanziarie, nei limiti di cui all'articolo 1.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Il Ministro Marina Elvira Calderone Per la Regione Lazio

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO (Maria Genoveffa Boccia) IL VICEPRESIDENTE (Daniele Leodori)